

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 3 marzo 2020

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 18,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), fa preliminarmente presente che con lettera pervenuta in data 25 febbraio 2020 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Marco Siclari, nell'ambito del procedimento penale n. 408/2019 RGNR DDA – n. 2863/2019 RGIP DDA – n. 33/19 ROCC DDA.

Con missiva datata 25 febbraio 2020 il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento, ha deferito all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la predetta richiesta.

Il senatore Marco Siclari risulta indagato per il reato di cui agli articoli 110, 416-*ter*, primo, secondo e terzo comma, del codice penale unitamente ai signori Giuseppe Antonio Galletta e Domenico Laurendi, in concorso con i quali avrebbe stipulato un accordo relativo ad uno scambio elettorale politico-mafioso. I fatti contestati risalgono al periodo tra febbraio e giugno 2018.

Secondo l'ipotesi accusatoria il senatore Siclari avrebbe accettato, a mezzo dell'intermediario Giuseppe Antonio Galletta, la promessa di pro-

curare voti da parte di Domenico Laurendi, appartenente al «locale» (espressione gergale con la quale si delinea un'unità organizzativa dell'associazione criminale in questione) di *'ndrangheta* di Santa Eufemia della famiglia mafiosa Alvaro, in cambio della promessa di erogazione di utilità o comunque della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa.

Con riguardo al senatore Siclari, viene configurata l'aggravante del fatto che, a seguito dell'accordo, egli era stato eletto nella relativa consultazione politica.

Dalla lettura dell'ordinanza cautelare, inviata in formato elettronico dall'autorità giudiziaria in allegato alla domanda, unitamente alla copia degli atti dell'intero procedimento, si evince che la richiesta trae origine dal procedimento cosiddetto «Eyfhemos», il quale ha ad oggetto l'attività di indagine condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi e dalla Squadra Mobile 1° sezione «Criminalità Organizzata e Catturandi» di Reggio Calabria.

Gli esiti della complessa attività, compendiate in diverse informative di reato, hanno posto in luce l'esistenza e l'operatività in Santa Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Delianuova e nei territori limitrofi, di una struttura associativa di *'ndrangheta* diretta dalla famiglia Alvaro. In particolare, le indagini si sono concentrate sul «locale» di Santa Eufemia, che opera come funzionalmente dipendente da quello di Sinopoli e dunque dagli Alvaro.

L'autorità procedente evidenzia come il procedimento citato abbia consentito di ottenere uno spaccato dell'esistenza in Santa Eufemia di un'organizzazione mafiosa pericolosissima ed efferata, di ricostruire l'attuale organigramma del predetto «locale» e dei suoi due sottogruppi, nonché di chiarire le modalità di affiliazione ed iniziazione degli aderenti. Viene posto in particolare evidenza il ruolo centrale della figura di Domenico Laurendi, capo di una frangia mafiosa interna al «locale» di Santa Eufemia, uomo di fiducia degli Alvaro.

Nell'ambito di tale indagine – rileva l'autorità procedente – è emerso che la cosca Alvaro avrebbe appoggiato il candidato al Senato Marco Siclari alle elezioni politiche dell'anno 2018, giocando «un importante ruolo nella espansione del bacino elettorale del senatore».

Secondo gli inquirenti, il *trait d'union* tra la cosca Alvaro ed il senatore Siclari fu il medico chirurgo di Reggio Calabria dottor Giuseppe Antonio Galletta, che chiese l'interessamento di Domenico Laurendi per procacciare voti in favore del politico, candidato al Senato della Repubblica nella lista di Forza Italia nel collegio uninominale Calabria 4, Reggio Calabria e successivamente effettivamente eletto.

L'autorità giudiziaria sottolinea come il sostegno della *'ndrangheta* non è mai gratuito e che il politico che lo accetta «si pone sotto scacco per tutta la durata del mandato». In riferimento allo scambio con Siclari, nell'ordinanza si sostiene che il fulcro della controprestazione sarebbe più complesso di ciò che emerge dall'indagine e cioè della vicenda che ruota intorno al trasferimento della dipendente delle Poste italiane Annalisa

Zoccali, parente di un membro di spicco del *clan*, Natale Lupoi. Oltre ciò che si evince dall'attività intercettiva, i risultati elettorali, stando all'ordinanza di misure cautelari, sarebbero indicativi del fatto che Laurendi non avrebbe agito «per beneficenza» – espressione tratta testualmente dall'ordinanza – poiché nei comuni roccaforte degli Alvaro, il senatore Siclari avrebbe riportato percentuali notevoli (46,10 per cento a Sant'Eufemia, 63,41 per cento a Sinopoli, 49,22 per cento a Delianuova) superiori alla media del collegio (39,59 per cento).

Le conversazioni attraverso le quali si delinea questa vicenda si collocano tra il 6 febbraio e il 20 giugno 2018 e coinvolgono, oltre a Giuseppe Galletta e Domenico Laurendi, anche Antonio Zoccali, marito di Annalisa, Natale Lupoi e Antonino Gagliostro, entrambi sodali di Laurendi.

In estrema sintesi questi sono i fatti che si evincerebbero dalle intercettazioni. A inizio febbraio 2018 Galletta fa a Laurendi la richiesta esplicita di trovare «un po' di voti» per l'amico candidato Marco Siclari e gli propone di procurargli un incontro. Laurendi garantisce appoggio elettorale e l'incontro effettivamente si tiene presso la segreteria politica di Siclari il 28 febbraio 2018. Laurendi, avendo operato, a suo dire, con successo nel procurare il sostegno elettorale promesso, a maggio 2018 comunica a Galletta l'intenzione di riscuotere il suo credito e interessare l'ormai senatore Siclari al trasferimento a Messina della sede lavorativa di Annalisa Zoccali, imparentata con il *clan*. Il dottor Galletta rassicura che, per il tramite del senatore Siclari, avrebbe interessato il Presidente del Parlamento europeo in carica, onorevole Antonio Tajani, il quale «aveva un contatto con un soggetto di Riccione che avrebbe potuto risolvere la vicenda nel senso auspicato dal mafioso» (brano tratto integralmente dall'ordinanza). Il 20 giugno Galletta tranquillizza Laurendi asserendo che da settembre 2018 la Zoccali sarebbe stata inserita in talune liste ai fini di perfezionare il trasferimento.

Da indagini successive alle intercettazioni è risultato che il trasferimento effettivamente avvenne nel febbraio 2020 a seguito di procedure anomale volte alla creazione di una posizione *ad hoc* nell'area di Messina, non esistente fino ad allora nell'organico e il cui fabbisogno non era previsto, ma la cui predisposizione era necessaria per permettere alla Zoccali di trasferirsi in quell'area. La creazione del posto fu sollecitata ad agosto 2018 irrualmente all'amministrazione centrale delle Poste da parte della Macro area risorse umane (Maru) per la Sicilia, a sua volta fatta oggetto di richieste altrettanto irruali da parte della Zoccali a partire dal maggio 2018. Il trasferimento sarebbe avvenuto a distanza di un anno e mezzo perché la prima graduatoria utile al trasferimento della Zoccali, dopo l'asserito interessamento di Siclari, sarebbe stata costituita a seguito della procedura di mobilità 2019 aperta nel marzo 2019, non avendo maturato prima di allora l'anzianità necessaria.

Infine emergerebbe, sempre da conversazioni del giugno 2018 tra Galletta e Laurendi, che quest'ultimo avrebbe chiesto al senatore Siclari di interessarsi anche alla posizione lavorativa del figlio, elemento che –

secondo l'autorità precedente – contribuirebbe a dimostrare, insieme alla vicenda Zoccali, che tra Siclari e Laurendi c'era un rapporto di conoscenza nell'ambito del quale il senatore non poteva non essere informato dello *status* criminale del suo interlocutore. A tale proposito si deve – per inciso – rilevare che, nell'informativa della Questura di Reggio Calabria del 31 gennaio 2020, si legge testualmente: «[...] è doveroso sottolineare che gli attuali accertamenti non hanno rilevato riscontri positivi alla suddetta richiesta di lavoro a favore del primogenito di Laurendi Domenico, Rocco, ma sarà cura di questi uffici investigativi aggiornare codesta A.G. nell'eventualità di ulteriori sviluppi in tal senso». Secondo il magistrato, l'intermediario Galletta era peraltro perfettamente consapevole dello *status* criminale del Laurendi, nonché del fatto che in quel periodo egli risultava assolto in primo grado nel processo «Xenopolis» per associazione mafiosa, anche se la sua posizione risultava ancora pendente in secondo grado. Inoltre, secondo l'autorità giudiziaria, il senatore Siclari non poteva ignorare che al risultato elettorale conquistato nel territorio della *'ndrina* degli Alvaro, avrebbe certamente corrisposto una contropartita.

A pagina 1518 dell'ordinanza il Giudice per le indagini preliminari afferma che «La Politica è un'arte strana che può assopire le menti. Quando Siclari ha accettato la promessa di sostegno elettorale scendendo a patti col Laurendi, lui, in possesso di formazione scolastica superiore, non si è posto il problema di come queste frange di consenso potessero essere veicolate?». Scrive ancora il Giudice per le indagini preliminari: «Il Siclari, per i suoi trascorsi politici, conoscitore dei flussi elettorali, ha valutato se il Laurendi fosse mai stato un politico di lungo corso di una caratura tale da trasferire e veicolare imponenti consensi su un candidato?».

In ordine alle esigenze cautelari sottese alla richiesta nei confronti del senatore Siclari, il Giudice per le indagini preliminari pone in evidenza in primo luogo che quest'ultimo ed il dottor Galletta hanno stretto entrambi un patto elettorale illecito con un esponente pericolosissimo della cosca Alvaro, mettendosi «a sua totale disposizione e provvedendo a incontrarlo anche dopo i risultati elettorali con modalità cautelate e riservate».

Dopo aver rilevato che il senatore Siclari avrebbe proceduto, «con un articolato stratagemma», a «restituire» al Laurendi ed alla cosca un primo importante favore, il giudice ritiene che non si riscontrino segni idonei a smentire che il senatore possa «continuare a piegare, anche in ragione dei tempi recenti di stipula del patto (anno 2018), la sua carica di importantissimo uomo politico e di Senatore della Repubblica per mettersi ancora a disposizione della *'ndrangheta*» (brano tratto integralmente dall'ordinanza) il cui esponente, peraltro, non si sarebbe limitato a richiedere solo l'utilità «Zoccali».

Secondo l'autorità precedente, un altro elemento di allarme è il fatto che il senatore, come emerge dalle intercettazioni esaminate (riguardanti esclusivamente terzi), avrebbe incontrato il Laurendi anche fuori dai confini calabresi e con modalità tali da non aver consentito intercettazioni, nonostante il cellulare di quest'ultimo fosse munito di captatore informa-

tico, ed abbia instaurato con lui anche rapporti diretti. Ulteriore aspetto idoneo a generare preoccupazione è il fatto che anche esponenti della cosca Bellocco avrebbero dirottato i loro consensi sul senatore Siclari.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*) interviene in via incidentale, sottolineando l'opportunità di ampliare il termine per il deposito delle memorie scritte indicato dal relatore, attesa l'ingente mole di documenti pervenuti in Giunta.

Dopo aver dichiarato di condividere l'esposizione introduttiva effettuata dal relatore Urraro, sottolinea che dall'esame del fascicolo trasmesso dall'autorità giudiziaria non emerge alcuna evidenza e alcun indizio circa la promessa del senatore Siclari al Laurendi. Tutto l'impianto accusatorio ruota intorno ad un incontro tra il senatore Siclari, il signor Laurendi e il dottor Galletta il quale riveste il ruolo di responsabile sanitario per l'emergenza Coronavirus in Calabria. Il senatore Siclari, quindi, non stava incontrando degli individui di cui fosse palese l'attitudine criminale, atteso che una delle persone presenti all'incontro è uno stimato medico, con responsabilità pubbliche in campo sanitario.

L'autorità giudiziaria sostiene che il Laurendi avrebbe disattivato il captatore inserito nel suo cellulare. Non spiega, tuttavia, quali siano gli elementi trattati nel predetto incontro essendoci solo l'evidenza del tempo di durata dello stesso, ossia di 40 minuti.

Non c'è nemmeno alcuna evidenza circa la richiesta del Laurendi del trasferimento della Zoccali e né tantomeno vi è alcun indizio dell'interessamento del senatore Siclari rispetto a tale procedura di mobilità.

L'autorità giudiziaria non spiega come mai il trasferimento della Zoccali sarebbe irregolare, limitandosi ad affermare che l'interessata ha poca anzianità di servizio.

Negli atti del fascicolo si parla di una serie di incontri avvenuti successivamente tra il Siclari e il Laurendi, ma non si fornisce alcuna evidenza di tali eventi.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva che l'interessato ha avuto la possibilità, in ambito giudiziario, di visionare da tempo la documentazione insieme al suo avvocato e conseguentemente il termine di quindici giorni prefigurato dal relatore Urraro è sicuramente congruo.

Esprime apprezzamento per l'esposizione introduttiva del relatore, che considera congrua ed equilibrata.

Quanto ai fatti citati dal senatore Malan, rileva che è sufficiente per un candidato ricercare su «Google» il nominativo di un soggetto da incontrare per capire se lo stesso sia indagato.

Quanto alla disattivazione del captatore da parte del Laurendi, rileva che tale circostanza costituisce un elemento sintomatico della pericolosità di tale soggetto sul piano criminale. Inoltre, gli incontri tra il senatore Siclari e il Laurendi sono avvenuti in forme sospette.

Quanto al trasferimento della Zoccali, rileva che è stata creata una posizione lavorativa *ad hoc* per consentire lo spostamento dell'interessata, che peraltro è legata da un rapporto di parentela con soggetti appartenenti a consorterie criminali.

Conclude il proprio intervento preannunciando che si attiverà nell'ambito della Commissione Antimafia affinché venga fatta luce sulle predette infiltrazioni mafiose nelle strutture organizzative fin qui coinvolte.

Il senatore BALBONI (*FdI*), dopo aver manifestato apprezzamento per le considerazioni espresse dal senatore Malan, sottolinea che la mole di documenti contenuti nel fascicolo è enorme e che pertanto il termine di quindici giorni va ampliato, anche in considerazione dei concomitanti impegni del Senato e vista l'attuale situazione, nella quale si registrano difficoltà anche sul piano dei trasporti.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) esprime condivisione per l'esposizione introduttiva del relatore Urraro, che ha offerto interessanti spunti di riflessione.

Ringrazia il senatore Malan per il proprio intervento, considerando pertinenti le sue osservazioni.

Prospetta l'opportunità di ampliare il termine di quindici giorni, anche alla luce delle difficoltà nei trasporti emerse nell'ultimo periodo a seguito della particolare situazione verificatasi su alcune aree territoriali.

Chiede chiarimenti circa la circostanza se vi siano o meno altri coindagati sottoposti a misure cautelari detentive.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), in relazione a quest'ultima richiesta di chiarimenti del senatore Cucca, sottolinea che sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere 53 soggetti e 9 agli arresti domiciliari. L'unico soggetto libero coinvolto nella predetta inchiesta – precisa l'oratore – è attualmente il senatore Siclari.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) rileva che solo alcune parti della documentazione pervenuta in Giunta riguardano il senatore Siclari, mentre tutte le altre ineriscono alle vicende degli altri coimputati.

Esprime stupore per i ringraziamenti rivolti da alcuni membri della Giunta al senatore Malan, atteso che le sue osservazioni non hanno fornito alcun elemento utile. Non capita a tutti – precisa l'oratrice – di avere un captatore nel telefonino e di rimuoverlo, come non capita a tutti di attivarsi per un trasferimento senza che ci sia una sede vacante.

Ritiene congruo il termine di quindici giorni, precisando che il compito della Giunta non è certamente quello di verificare la sussistenza del

reato quanto quello di autorizzare o meno la misura cautelare richiesta dall'autorità giudiziaria.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, propone di fissare un termine di venti giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) precisa brevemente che il termine da lui proposto originariamente non era finalizzato in alcun modo a comprimere le garanzie della difesa, essendo volto solo al rispetto delle esigenze cautelari.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania, Piemonte, Puglia e Toscana

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame congiunto iniziato nella seduta dell'11 febbraio 2020.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno, reca il seguito dell'esame congiunto delle regioni Campania, Piemonte, Puglia e Toscana.

Cede quindi la parola al relatore per la regione Campania.

Il relatore per la regione Campania, senatore MALAN (*FIBP-UDC*), si riserva di avanzare in una prossima seduta una relazione.

Il PRESIDENTE invita quindi ad intervenire la senatrice Ginetti, relatrice per la regione Piemonte.

La relatrice per la regione Piemonte, senatrice GINETTI (*IV-PSI*), evidenzia che nella precedente seduta sono emersi utili spunti, a partire da quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017, la quale, pur riferita al previgente sistema elettorale, contiene valutazioni in ordine alla legittimità del meccanismo che consente la traslazione dei seggi sebbene in un'ottica residuale.

Nel ricordare che la compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie si è verificata in otto Regioni e che in quattro di queste sono stati presentati ricorsi elettorali che ne contestano la validità e nell'evidenziare che la questione in argomento implica un bilanciamento tra il principio della rappresentanza politica e della corretta rappresentanza territo-

riale, si riserva di presentare in una prossima seduta la propria proposta conclusiva, con l'auspicio che la Giunta possa individuare un criterio risolutivo condiviso e, soprattutto, uniforme.

Il PRESIDENTE prima di cedere la parola al relatore per la regione Puglia, informa di aver ricevuto un atto di citazione a comparire avanti al Tribunale civile di Roma da parte del dottor Boccardi che ha presentato un ricorso elettorale nella regione Puglia. In particolare, il dottor Boccardi avanza una pretesa risarcitoria motivata dalla mancata correzione dell'errore materiale, nel quale, a suo avviso, sarebbe incorsa la Corte di Appello di Bari nell'attribuzione dei seggi.

Al di là delle implicazioni di carattere giuridico connesse alla predetta pretesa risarcitoria, come Presidente di questo organo ribadisce – come già fatto in numerose altre occasioni – l'assoluta necessità che si avanzino specifiche proposte allo scopo di mettere la Giunta nelle condizioni di poter svolgere la discussione e di adottare le conseguenti determinazioni sui ricorsi elettorali presentati, con particolare riferimento alla questione della compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie.

Richiama quindi ciascun relatore al diritto-dovere di sottoporre alla Giunta una proposta, in modo che sulla tematica in oggetto si possa fornire una risposta conclusiva che riguarda non solo la regolare composizione del Senato, ma anche gli elettori ed i ricorrenti interessati.

Cede la parola al senatore Pillon, relatore per la regione Puglia.

Il relatore per la regione Puglia, senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), sottolinea che il Presidente ha, attraverso ripetuti solleciti, richiamato ciascun componente della Giunta a contribuire alla definizione della questione interpretativa attinente alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie. In occasione di tali richiami, ricorda di aver sempre rilevato l'esigenza che si svolgesse una discussione congiunta e contestuale della verifica delle elezioni delle quattro Regioni investite dai ricorsi elettorali in materia. Tale metodo di lavoro è stato infine adottato: sono già emersi analisi e valutazioni interessanti, come quelle fornite dalla senatrice Ginetti. Pertanto, confida che nelle prossime sedute potrà essere nelle condizioni di avanzare una proposta.

Coglie infine l'occasione per sottolineare che nessuna inerzia può essere addebitata al Presidente e alla Giunta nella sua collegialità che in questa prima parte di legislatura hanno svolto una notevole attività su questioni tanto delicate quanto complesse che inevitabilmente hanno imposto profonda attenzione.

Il PRESIDENTE invita quindi a intervenire la senatrice Riccardi, relatrice per la regione Toscana.

La relatrice per la regione Toscana, senatrice RICCARDI (*M5S*) ricorda, in riferimento all'unico ricorso elettorale ancora pendente per la re-

gione Toscana, che è stato presentato dall'avvocato Raffaella Bonsangue avverso l'elezione del senatore Totaro.

In data 4 aprile 2018 l'avvocato Raffaella Bonsangue, candidata nel collegio plurinominale Toscana 02 per la lista Forza Italia, in via preliminare, nel ricorso ha riportato la circostanza che l'Ufficio elettorale regionale ha attribuito n. 7 seggi al collegio plurinominale 1 e n. 4 seggi al collegio plurinominale 2, anziché, rispettivamente, n. 6 e n. 5, come previsto dalla normativa vigente, così violando il principio dell'uguaglianza del voto, essendovi nel collegio plurinominale 1 un senatore ogni 296.940 abitanti e nel collegio plurinominale 2 un senatore ogni 398.337.

A detta della ricorrente, l'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993, recante la legge elettorale del Senato, prevede un meccanismo di traslazione di seggi da un collegio ad un altro che si pone in contrasto con gli articoli 48 e 56 della Costituzione, dai quali risulta che debba esservi proporzione tra i seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ed il numero degli abitanti ivi residenti ed è lesivo dell'articolo 3 della Costituzione che esclude che alcuni elettori possano essere sovrarappresentati ed altri sottorappresentati.

Di conseguenza, la ricorrente argomenta che, secondo un'interpretazione conforme alla Costituzione, le ipotesi di traslazione da un collegio plurinominale ad un altro andrebbero escluse, sulla falsariga di quanto ebbe modo di rilevare il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 maggio 2011, n. 2886, con riferimento alle elezioni europee, a salvaguardia del principio di rappresentanza territoriale.

Per effetto del citato criterio di interpretazione conforme a Costituzione, nel ricorso si sostiene il mantenimento del seggio di senatore nel collegio plurinominale Toscana 2 e la sua assegnazione, in base ai voti ricevuti, a Forza Italia e, quindi, alla stessa ricorrente.

In via subordinata, ove non si aderisse all'interpretazione proposta, la ricorrente chiede che la Giunta sollevi questione di legittimità costituzionale in merito al contrasto dell'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993, con gli articoli 3, 48 e 56 della Costituzione: si afferma infatti nel ricorso che la questione non risulta manifestamente infondata ed è rilevante; inoltre, la Giunta, avendo natura giurisdizionale come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (decisioni n. 117 del 2006 e n. 259 del 2009), deve considerarsi giudice *a quo*, e come tale, legittimato a sollevare la considerata questione davanti alla Corte costituzionale.

La relatrice osserva che nel ricorso si asserisce, in sostanza, che il numero dei seggi plurinomiali dovrebbe rimanere sempre immutato nei singoli collegi, circostanza che non trova alcuna conferma nel decreto legislativo n. 533 del 1993. In particolare, l'articolo 17, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993 affida all'Ufficio elettorale regionale l'assegnazione dei seggi per ciascuna regione tra le coalizioni di liste e le liste singole che hanno superato la soglia di sbarramento e, quindi, tra le liste facenti parte delle coalizioni. Successivamente l'Ufficio regionale procede,

nelle regioni ripartite in più di un collegio plurinominale, alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste.

In primo luogo, per ciascun collegio plurinominale i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti di attribuzione interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali. Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione regionale non corrisponda al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste «eccedentarie» e liste «deficitarie».

La procedura di compensazione tra liste «eccedentarie» e liste «deficitarie» per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali è basata sul principio in base al quale la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale del quoziente. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 che per ciascun collegio plurinominale individua il numero dei seggi da attribuire.

In primis, bisogna sottolineare che la presunta violazione dell'articolo 56 della Costituzione sollevata dalla ricorrente è priva di fondamento. L'articolo 56, quarto comma, infatti, disciplina il riparto dei seggi tra le circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati. Vi sarebbe eventualmente la violazione del quarto comma dell'articolo 57, che testualmente recita: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Dalla lettura testuale della norma, si evince che la base elettorale del Senato è la circoscrizione regionale e non il collegio plurinominale. Nella determinazione delle modalità di trasformazione dei voti in seggi, il legislatore è vincolato a rispettare il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione elettorale regionale, sulla base appunto di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione. Non a caso, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, l'Ufficio elettorale accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi spettanti nell'ambito della circoscrizione regionale e non del singolo collegio. Nel caso in cui non vi sia coincidenza si applica il criterio residuale della traslazione dei seggi fra liste eccedentarie e deficitarie, per garantire il rispetto della volontà popolare e l'espressione del voto tutelato dall'articolo 48 della Costituzione.

A fortiori, anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 ha legittimato il fenomeno della traslazione dei seggi (nel caso oggetto di

valutazione della Corte si contestava la legittimità costituzionale della norma relativa alla traslazione dei seggi per la composizione della Camera dei deputati). La Corte di legittimità infatti evidenzia che il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni – che ricomprende, quali ipotesi residuale la traslazione dei seggi fra circoscrizioni – «costituisce l'esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili. (...) Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall'articolo 56, quarto comma, Cost., posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista; (...) infine l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'articolo 48 Cost.». Continua la Corte: «Il disposto di cui all'articolo 56, quarto comma, Cost. non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conclusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale. (...) Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla L. n. 52 del 2015, se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale (eventualità che del resto il giudice *a quo* non contesta), l'articolo 56, quarto comma, Cost. deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra».

Queste argomentazioni della Corte che legittimano il meccanismo residuale della traslazione dei seggi fra diverse circoscrizioni sul territorio nazionale per l'elezione dei membri della Camera dei deputati possono pacificamente essere applicate al meccanismo traslativo previsto all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 limitato, come già esaminato, ai diversi collegi all'interno della medesima circoscrizione elettorale regionale.

Per quanto sopra esposto, si propone il rigetto del ricorso dell'avvocato Raffaella Bonsangue.

Come già preannunciato nella relazione del 15 gennaio 2019, il ricalcolo effettuato dagli Uffici non ha apportato variazioni nell'attribuzione dei 7 seggi uninominali.

Allo stato e nelle more della verifica del calcolo effettuato dall'Ufficio elettorale Centrale Nazionale, risulterebbe altresì confermata l'attribuzione degli 11 seggi proporzionali spettanti alla regione.

Pertanto la convalida dei senatori eletti nella regione potrà avere luogo al termine delle suddette operazioni.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene per esprimere la propria condivisione per le argomentazioni e la proposta avanzata dalla senatrice Riccardi, rilevando che la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2886 del 2011 – richiamata anche nella scorsa seduta – non appare pertinente in quanto si riferisce alle circoscrizioni e non ai singoli collegi. Peraltro, fe-

nomeni di traslazione dei seggi sono del tutto fisiologici pure nell'ambito delle elezioni regionali dove può accadere che si determini una compensazione dei seggi tra i diversi ambiti provinciali interessati.

Nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti sull'argomento, richiama l'attenzione sulle conseguenze che deriverebbero dall'adozione di un criterio rispetto ad un altro, non solo nelle Regioni direttamente investite dai ricorsi elettorali sul tema, ma anche in tutte le altre nelle quali le Corti di Appello hanno applicato quanto stabilito dalla vigente legge elettorale in ordine alla compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie. Se, ad esempio, la proposta della relatrice Riccardi fosse respinta, si innescherebbero effetti, anche paradossali, che riguarderebbero non solo la Toscana, ma anche altre Regioni.

Pertanto, trattandosi di ricorsi che riguardano analoga questione, occorre prestare la massima attenzione e pervenire all'adozione da parte della Giunta di una soluzione uniforme ed omogenea.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la senatrice Riccardi per aver sottoposto alla Giunta la propria proposta, avverte che, come convenuto, nella seduta odierna non si procederà ad alcuna votazione.

Nel rinnovare l'invito agli altri relatori interessati ad avanzare al più presto le relative proposte, preannuncia che il seguito dell'esame congiunto proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), d'intesa con la senatrice D'Angelo, relatori per la Circoscrizione Estero, sollecita l'inserimento all'ordine del giorno del seguito dell'esame della verifica delle elezioni della ripartizione America meridionale.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta di calendarizzazione che sarà pertanto inserita in una delle prossime sedute.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE informa che l'onorevole Giovanardi ha inviato la richiesta di disponibilità a svolgere una seconda audizione sul *Doc. IV*, n. 3.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), esprime il proprio parere favorevole in ordine alla predetta richiesta, sottolineando che in tale istanza si citano degli elementi giudiziari sopravvenuti relativi al caso di Augusto Bianchini e, in particolare, si evidenzia il rinvio a giudizio di funzionari dello Stato con l'eliminazione, tuttavia, dell'aggravante mafiosa.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) ritiene che la richiesta non debba essere accolta, attesa che la stessa è ispirata esclusivamente da finalità dilatorie.

Il PRESIDENTE fa presente che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la richiesta dell'onorevole Giovannardi.

La seduta termina alle ore 20,05.